

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-637 del 06/02/2018
Oggetto	OGGETTO: CONCESSIONE AI SENSI DELLA L.R. 7/2004 S.M.I. ÷ CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI TERRENO DEMANIALE DEL COLATORE SCOVALASINO IN COMUNE DI CAORSO (PC) ÷ USO: SCARICO ACQUE PIOVANE CONCESSIONARIO: MASERATI ROBERTO ÷ SISTEB: PCPPT0919/86RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2018-638 del 05/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sei FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: CONCESSIONE AI SENSI DELLA L.R. 7/2004 S.M.I. – CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI TERRENO DEMANIALE DEL COLATORE SCOVALASINO IN COMUNE DI CAORSO (PC) – USO: SCARICO ACQUE PIOVANE

CONCESSIONARIO: MASERATI ROBERTO– SISTEB: PCPPT0919/86RN01

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- La Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite,
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”,
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzazioni n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011,
- la legge 7/8/1990, n. 241
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- le Delibere del Direttore Generale ARPAE n° 96 del 23/12/2015, n° 99 del 30/12/2015 e n° 88 del 28/07/2016 con le quali sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ACQUISITA AGLI ATTI della Scrivente Struttura la documentazione pervenuta dall'Agenzia di Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po a seguito della L.R. 13/ 2015;

PREMESSO CHE :

- con decreto disciplinare repertorio n° 9641 del 17/09/1959 l'ex Ufficio del Genio Civile di Piacenza ha rilasciato alla ditta Piccinini la concessione trentennale per la costruzione ed il mantenimento di tubazione per scarico;
- con domanda in data 19/02/1986 il sig. Maserati Giuseppe ha chiesto di subentrare nella concessione di cui sopra;
- con note diverse Il Servizio Area Affluenti Po – sede di Piacenza – ha invitato la ditta a regolarizzare la propria posizione attraverso il versamento dei canoni arretrati e la presentazione di idonea documentazione integrativa e che tali adempimenti, come specificato di seguito, risultano regolarmente assolti;
- l'attuale utilizzatore del bene demaniale di che trattasi risulta essere il sig. Maserati Roberto, come da dichiarazioni agli atti di questa Struttura;

VISTA la nota dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po prot. N° 34007 con la quale viene espresso il nulla osta al mantenimento e rinnovo del manufatto di scarico delle acque piovane con prescrizioni;

RICHIAMATO l'art. 22 della L.R. 14/04/2004 n°7, come modificato dall'art.33 della L.R. 4/2007 in merito alle occupazioni di aree demaniali antecedenti al 21 febbraio 2001;

DATO ATTO che non si è provveduto alla pubblicazione della domanda sul BURER in quanto trattasi di procedura ex art. 22 LR 7/04;

PRESO ATTO che il richiedente:

- in data 14.06.2013 ha versato, su c/c postale n. 23032402 intestato alla RER-STB (PC) l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 14.06.2013 ha versato l'importo di € 130,00, a titolo di deposito cauzionale, sul c/c 00367409, intestato a Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta Regionale ed introitate sul capitolo 07060 – Depositi cauzionali passivi;
- in data 27.09.2016 ha versato l'importo di € 120,00, a titolo integrazione deposito cauzionale, sul c/c 00367409, intestato a Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta Regionale ed introitate sul capitolo 07060 – Depositi cauzionali passivi;
- in data 14.06.2013 ha versato l'importo di € 450,00 quale 50% dell'indennizzo risarcitorio, per l'occupazione dell'area demaniale oggetto di concessione, relativa al periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2012, in quanto il restante 50% è stato attribuito al PC13T0039;
- in data 14.06.2013, 29.03.2014, 16.07.2014, ha versato l'importo di € 130,00 quale canone anni 2013/2014/2015 su conto corrente postale n. 23204563 intestato a Regione Emilia Romagna
- in data 23.01.2016 e 20.02.2017 ha versato l'importo di € 130,00, quale canone anni 2016/2017 ,su conto corrente postale n. 1018766103
- in data 05.02.2018 ha versato l'importo di € 134,00, quale canone anno 2018 comprensivo dell'integrazione per aggiornamento ISTAT, su conto corrente postale n.1018766103

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta,

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa di:

A) di rilasciare per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed Enti, al sig. MASERATI ROBERTO (CF: :) la concessione sottodescritta:

Corso d'acqua: COLATORE SCOVALASINO sponda sinistra;

Comune: «CAORSO (PC) localita' CASCINA CAMINO;

Identificazione catastale: Foglio 18 mapp.li 45-73

Uso: SCARICO DI ACQUE PIOVANE

secondo gli elaborati, che vistati dal Responsabile del Servizio si allegano in n° di 2 al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale.

-planimetria catastale su foto aerea (Allegato 1);

-planimetria su base CTR (Allegato 2).

B) di stabilire che la presente concessione ha efficacia sino al 31.12.2029.

Il rinnovo della presente concessione è disciplinato dalla L.R. 7/2004 s.m. i.

Alla scadenza naturale della concessione, qualora non sia stata formalizzata istanza di rinnovo, il Concessionario ha l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

C) di stabilire che il canone annuale è fissato in € 131,17, ai sensi dell'art. 20 L.R. 7/2004 e successive modifiche e integrazioni, e dovrà essere versato ogni anno entro il 31 marzo dell'anno secondo le seguenti modalità:

TRAMITE BANCA (BONIFICO CONTO CORRENTE BANCO POSTA: IBAN PA IT-94-H-07601-02400-001018766103)

OPPURE TRAMITE UFFICIO POSTALE (BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE N. 1018766103)

per i versamenti dovrà essere obbligatoriamente compilato, nello spazio relativo alla causale quanto segue:

➤ canone per occupazione aree demanio idrico (codice SISTEB: PCPPT919/86RN01)

- anno di riferimento del canone di concessione

Il canone annuo di concessione sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT in conformità ai valori definiti con Deliberazione di Giunta come previsto dalla D.G. n. 913/2009;

D) di impartire le seguenti i condizioni di ordine generale:

- la concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di leggi e regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente;
- **il concessionario è costituito custode** dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione;
- saranno a carico del concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione siano opportune o necessarie per:
 - la salvaguardia del buon regime idraulico del tratto di corso d'acqua di che trattasi;
 - la conservazione dei beni concessi;
- è ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone , animali, ambiente e cose , restando l'Amministrazione concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;
- la concessione potrà essere tuttavia revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica per sopravvenute ragioni di interesse pubblico ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 s.m. e i. e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'AIPO dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
- L'eventuale revoca della concessione, mentre non creerà nessun diritto nel concessionario, comporterà allo stesso l'obbligo di rimettere a sua totale cura e spesa, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dall'Amministrazione concedente e dall'
- ai sensi della L.R. 7/2004 sono cause di decadenza:
 - - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - - mancato rispetto , grave o reiterato , di prescrizioni normative o tecniche;
 - - sub concessione a terzi.

E) di prescrivere il rispetto delle seguenti condizioni impartite dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po con nota prot. N° 34007 in data 28/11/2013:

- Il Richiedente, al fine di rilevare eventuali perdite idriche, che potrebbero ingenerare potenziali erosioni al manufatto arginale, durante il periodo di esercizio dello scarico, è tenuto a monitorare costantemente la struttura arginale interessata. Nella fattispecie, ove si dovessero rinvenire eventuali perdite, il Richiedente è tenuto ad avvisare immediatamente lo scrivente Ufficio di Piacenza il quale provvederà ad impartire tutte le disposizioni di ripristino ritenute più opportune al fine di garantire il mantenimento in essere delle condizioni di sicurezza idraulica;
- Qualsiasi variante tecnica che il Richiedente volesse apportare all'intervento in istanza, dovrà essere formalmente e preventivamente autorizzata dallo scrivente Organo Idraulico;
- Il Richiedente sarà ritenuto civilmente e penalmente responsabile per ogni eventuale incidente occorso alle cose o alle persone dovuto al non corretto esercizio, uso e mantenimento della tubazione di attraversamento e delle opere accessorie in questione;
- Qualsiasi danno arrecato alle opere idrauliche durante le operazioni di esecuzione/rimozione dell'attraversamento rimane a completo carico del Richiedente senza che questi abbia a pretendere risarcimenti di ogni sorta dallo scrivente Organo Idraulico;
- Il Richiedente dovrà garantire, a proprie cure e spese, il mantenimento del manufatto stesso, della ricopertura sulla generatrice superiore della tubazione medesima. Pertanto, ogni qualvolta dovessero rinvenirsi erosioni, budri o scompaginamenti, in prossimità dell'opera, il Richiedente, è tenuto prontamente a ripristinare, con ricariche di materiale litoide/terroso, l'officiosità e la funzionalità del manufatto idraulico maestro;
- Trattandosi di opera che insiste su tratti di competenza dello scrivente potenzialmente suscettibili d'interventi manutentivi, si evidenzia che in occasione di eventuali interventi manutentivi o comunque di superiore interesse pubblico, il richiedente è tenuto a rimuovere a sue cure e spese,

senza indennizzi vari, la tubazione di cui trattasi ed eventualmente riposizionarla, sempre dietro autorizzazione dello scrivente, in una posizione compatibile con i mutati assetti idraulici;

- La presente autorizzazione è rilasciata nei limiti di competenza dell' A.I.Po di Piacenza e ferme restanti le debite acquisizioni, del richiedente, delle eventuali ulteriori autorizzazioni in merito alla presente rilasciate dagli Organismi e/o Enti pubblici all'uopo preposti.
- La presente autorizzazione s'intende assentibile esclusivamente ai fini idraulici e potrà essere revocata in qualsiasi momento, a insindacabile giudizio dello scrivente Ufficio, sia per la riscontrata inadempienza alle clausole e prescrizioni tecniche che ne regolano l'efficacia sia per ragioni di superiore interesse idraulico. Nel tal caso il Richiedente è tenuto sia a rimuovere tempestivamente tutto quanto ritenuto inficiante per gli assetti idraulici della zona e a ripristinare funzionalmente la sponda, l'argine e l'alveo fluviale, nel tratto attraversato, a sue totali cure e spese e senza pretendere alcun risarcimento di sorta dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po.
- L'A.I.Po si ritiene, altresì, indenne e sollevata da ogni richiesta di risarcimento danni eventualmente rinvenuti alla tubazione e all'impianto di pompaggio in questione. Nella fattispecie, il ripristino e tutto quanto occorrente per l'eventuale rimessa in esercizio rimangono a pieno e completo carico del richiedente Consorzio in indirizzo.

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, il concessionario elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo servizio;
- la presente determinazione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assenti comunque denominati, che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nella presente concessione
- il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna di Bologna n° 44616 del 27.07.1999
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dai concessionari ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche.
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016.
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all'Agenzia Interregionale per il fiume Po per quanto di competenza.

Dott.ssa Adalgisa Torselli
Firmato digitalmente



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.